

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 27 MARZO 2012
371^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo nonché il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI, relatore, ricorda che il processo di stabilizzazione finanziaria e di liberalizzazione di alcuni settori rilevanti dell'economia italiana, cui il Governo ha dato impulso tra lo scorso mese di dicembre e la fine di gennaio, ha avuto un carattere di particolare complessità. La necessità di apportare interventi normativi rilevanti e, nello stesso tempo, efficaci dal punto di vista della congiuntura economica, ha indotto l'Esecutivo a presentare al Parlamento due decreti-legge (il n. 201 del 2011 e il n. 1 del 2012), che incidono in modo significativo sul tessuto normativo preesistente.

Una più ponderata riflessione sulle ricadute di alcune delle norme approvate con disposizioni aggiunte in sede di conversione sulla proposta di emendamenti parlamentari, hanno indotto il Governo a fissare alcune modifiche ai precedenti interventi in un nuovo decreto.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1, novellando l'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito in legge, limita la nullità delle clausole dei contratti bancari che prevedono commissioni a favore degli istituti di credito alle sole ipotesi di violazione dell'articolo 117-*bis* del testo unico in materia bancaria, con l'intento di evitare una penalizzazione delle banche italiane e le relative ricadute sul mercato. Inoltre, introduce e disciplina il nuovo "Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese", con l'obiettivo di attivare interventi contro l'ingiustificata restrizione creditizia ai danni del sistema imprenditoriale, nel medesimo intento di promuovere l'accesso al credito, che connota l'articolo novellato.

Il comma 2 interviene sul decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito in legge (articolo 23-*bis*), per chiarire che gli effetti previdenziali derivanti dalla misura diretta a fissare un limite massimo per gli emolumenti retributivi nel pubblico impiego, operano, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del DPCM che fissa il trattamento onnicomprensivo, con riguardo ai soggetti che alla data del 22 dicembre scorso abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altro trattamento pensionistico e percepiscano un trattamento imponibile superiore alla soglia

prevista, purché continuino, fino al momento dell'accesso al pensionamento, a svolgere le funzioni che ricoprivano alla data citata del 22 dicembre.

In considerazione della natura correttiva e dell'opportunità di garantire una pronta modifica delle norme già vigenti, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore [PASTORE](#) (*PdL*) ritiene opportuno verificare se la successione nel tempo dell'efficacia delle disposizioni normative contenute nei provvedimenti d'urgenza abbia determinato un vuoto normativo.

Osserva, inoltre, che l'introduzione di un osservatorio sull'erogazione del credito, seppure apprezzabile nel merito, introduce un criterio di stampo dirigista, che incide sul sistema della libertà di impresa e del libero mercato. Tale profilo dovrà essere tenuto in attenta considerazione durante l'esame di costituzionalità del decreto-legge.

Il senatore [BATTAGLIA](#) (*PdL*) manifesta la sua personale contrarietà a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto proporre l'introduzione di disposizioni correttive attraverso un disegno di legge ordinario.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (*PdL*) rileva la eterogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge, in contraddizione agli auspici di nuovi rapporti istituzionali fra Parlamento e Governo, anche in considerazione della recente, nota sentenza della Corte costituzionale. Il decreto-legge risponde a interessi sicuramente legittimi, ma suscita perplessità in quanto abroga disposizioni appena introdotte nell'ordinamento in sede di conversione dei decreti-legge.

Dal punto di vista formale, nulla impedisce al Governo di intervenire con un nuovo provvedimento d'urgenza, ma politicamente le disposizioni appaiono improprie in quanto ad altre categorie di cittadini e di interessi non è stato accordato analogo riparo dalle conseguenze delle misure restrittive adottate.

Il senatore [SALTAMARTINI](#) (*PdL*), pur ritenendo fondate le osservazioni svolte negli interventi precedenti, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ritiene che i requisiti di necessità e urgenza sussistano e pertanto, a nome del Gruppo del Popolo della Libertà, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere avanza dal relatore.

Il senatore [Mauro Maria MARINO](#) (*PD*) osserva che sotto gli auspici del nuovo Governo e a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in materia di emendabilità dei decreti-legge, si sarebbe atteso un comportamento più oculato. Rivolgendosi al rappresentante del Governo, chiede di illustrare con maggiore dettaglio la necessità di intervenire con decreto-legge, come si indica nella relazione, per completare la disciplina normativa sulle clausole bancarie.

La senatrice [ADAMO](#) (*PD*) condivide le osservazioni critiche svolte negli interventi precedenti a proposito della disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge ed esprime riserve sull'assegnazione dell'esame in sede referente alla sola Commissione Industria, visto che una importante disposizione del decreto-legge riguarda il trattamento previdenziale di dipendenti pubblici.

Quanto alle norme correttive della disciplina sulle "commissioni bancarie", ricorda che essa consegue all'impegno definito in un ordine del giorno approvato dalla maggioranza alla Camera dei deputati in sede di esame del decreto-legge sulle liberalizzazioni e che in Senato i relatori, in occasione della conversione in legge del medesimo provvedimento, avevano sottolineato la necessità di una tempestiva correzione.

Per tali motivi, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) rileva che il provvedimento è necessario e urgente, ma solo per l'Associazione bancaria italiana che, dopo l'approvazione della disposizione che

esentava dal pagamento delle commissioni bancarie, ha prospettato al Governo e al Parlamento un ricatto. Si chiede in base a quali criteri il Presidente della Repubblica nello stesso contesto abbia potuto promulgare la legge di conversione del decreto-legge sulle liberalizzazioni e emanare un decreto-legge che ne abrogava una disposizione.

Ritiene che quella norma, invece, non debba considerarsi un errore e corrisponda a una chiara volontà del Parlamento.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La senatrice **BASTICO** (PD) sottolinea la competenza della Commissione affari costituzionali su parti rilevanti del decreto-legge, che vertono in materia di lavoro pubblico, e si riserva di intervenire in occasione dell'esame di costituzionalità che la Commissione svolgerà sul contenuto del provvedimento.

Il senatore **PARDI** (IdV), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il presidente **VIZZINI**, relatore, rispondendo sulla questione posta dal senatore Pastore, precisa che la successione nel tempo delle disposizioni dei decreti-legge non ha dato luogo a lacune normative.

Il senatore **MALAN** (PdL) chiede di conoscere quante persone siano interessate alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione contraddice l'impegno assunto dal ministro Fornero, in sede di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 (proroga termini), a trattare congiuntamente tutte le posizioni previdenziali per le quali, a seguito dell'entrata in vigore di una nuova disciplina, si sono verificate condizioni di anomalia, anche in attuazione di un ordine del giorno proposto in quella stessa occasione dai relatori e approvato dal Senato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della

Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo.

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651 e 1208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3204 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3204, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Su proposta del relatore, la Commissione conviene di esaminare il disegno di legge costituzionale n. [3204](#), d'iniziativa del senatore Calderoli e di altri senatori, congiuntamente alle altre iniziative di revisione costituzionale in titolo.

Il presidente [VIZZINI](#), relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. [3204](#), che intende conferire alla Repubblica un carattere più marcatamente federale con un intervento su più articoli della Carta fondamentale. Il principio federale è affermato innanzitutto quale fondamento della Repubblica all'articolo 1. Segue una modifica dell'articolo 5 che valorizza il medesimo indirizzo nella legislazione e nell'esercizio delle competenze amministrative. Il Senato assume la denominazione di "Senato federale della Repubblica" e si compone di duecento senatori, eletti contestualmente a ciascun Consiglio regionale. La Camera dei deputati, invece, si compone di duecento deputati eletti su base nazionale. Il disegno di legge sopprime la circoscrizione Estero nonché i senatori di diritto e a vita. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per i disegni di legge di revisione costituzionale e per il conferimento di autonomie differenziate. La Camera dei deputati è invece competente per le materie di competenza esclusiva statale, con l'eccezione dei provvedimenti di perequazione delle risorse. Al Senato sono attribuite le materie di competenza statale espressamente individuate, oltre a una generale competenza in materia di atti dell'Unione europea.

Il potere di scioglimento presidenziale viene limitato alla Camera dei deputati, così come il rapporto di fiducia con il Governo. La proposta di revisione costituzionale prevede che il sistema elettorale favorisca la formazione di una maggioranza governativa.

Quanto ad altri organi di rilievo costituzionale, si procede alla soppressione del CNEL e si affida la funzione disciplinare dei magistrati non più al CSM bensì a una Alta Corte di giustizia della magistratura, composta da nove membri (di cui cinque laici).

Le competenze concorrenti, attualmente previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, vengono mutate in competenze esclusive, dello Stato o, in via prevalente, delle Regioni.

La Corte costituzionale viene limitata a nove membri, tutti di elezione parlamentare. Si introduce all'articolo 138 una forma di *referendum* deliberativo su proposte di revisione costituzionale che abbiano ottenuto l'appoggio di almeno un milione di elettori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende la trattazione degli emendamenti accantonati, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

Il **PRESIDENTE** avverte che i proponenti hanno depositato una riformulazione dell'emendamento 31.1 (31.1 testo 2), pubblicata in allegato, che è stata trasmessa alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Informa, quindi, che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del decreto-legge un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, nell'allegata Tabella A, della voce n. 263. Inoltre, ha espresso un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 62.4 e ha valutato in senso non ostativo la proposta 31.1 (testo 2).

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 62.3, il cui contenuto corrisponde alla condizione espressa nel parere della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 62.3 è posto in votazione ed è approvato, mentre è respinto, nella successiva votazione, l'emendamento 62.4.

Si passa all'emendamento 31.1 (testo 2).

Il ministro PROFUMO ritiene che si debba individuare una soluzione più efficace di quella dell'emendamento 31.1 (testo 2) presentato dal senatore Ignazio Marino e da altri senatori. Infatti, l'attuazione delle disposizioni di cui il decreto-legge dispone l'abrogazione è stata ostacolata dall'indisponibilità di revisori giovani, sia in Italia sia all'estero. Il Governo ha intenzione di proporre un insieme di disposizioni dedicate ai giovani che rechi, tra l'altro una soluzione strutturale del tema affrontato con l'emendamento in esame.

Pertanto, invita i proponenti a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno in vista della predisposizione di un disegno di legge organico.

Il senatore **Ignazio MARINO** (PD) ritiene che il Parlamento debba assumersi la responsabilità di decidere in ordine al mantenimento di una norma approvata da tutte le parti politiche per attuare criteri di trasparenza e di merito. Gli strumenti preannunciati dal Ministro

avrebbero potuto trovare spazio nel decreto-legge in esame: invece l'ordine del giorno non muterebbe nulla rispetto all'abrogazione della norma.

Manifesta il suo disagio nel constatare che la Commissione affari costituzionali abbia dovuto difendere una norma approvata sei anni fa, anziché dedicarsi all'ulteriore avanzamento dei principi del merito e della trasparenza.

Il ministro PATRONI GRIFFI esprime perplessità sulla efficacia della formulazione dell'emendamento 31.1 (testo 2), in quanto, come è noto, la soppressione dell'abrogazione potrebbe non implicare di per sé stessa la reviviscenza delle disposizioni abrogate.

Il **PRESIDENTE**, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere temporaneamente i lavori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,25.

Il presidente **VIZZINI** informa la Commissione che i proponenti hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 31.1 che, rimossa la clausola di copertura finanziaria ritenuta ultronea dalla Commissione bilancio, dispone espressamente la reviviscenza delle disposizioni abrogate dal decreto-legge, in modo da risolvere positivamente il dubbio sollevato dal ministro Patroni Griffi.

Il ministro PROFUMO ribadisce l'impegno del Governo a presentare entro trenta giorni un disegno di legge ordinario che predisponga gli strumenti necessari per realizzare gli scopi sottesi alla proposta di cui all'emendamento 31.1 (testo 2). Inoltre, preannuncia l'intenzione del Governo di adoperarsi affinché nelle commissioni di valutazione partecipi il numero più alto possibile di giovani revisori.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP) ringrazia il ministro Profumo per l'impegno che ha assunto, ma insiste per la votazione dell'emendamento 31.1 (testo 3) che dichiara di sottoscrivere.

Conclude, contestando le motivazioni addotte dal ministro Profumo circa l'indisponibilità di revisori giovani: l'abrogazione disposta dal decreto-legge comporta la conclusione di una esperienza positiva e la riconduzione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di una valutazione che era stata opportunamente affidata agli stessi giovani, sia pure per una parte minore dei finanziamenti.

I senatori **PALMA** (PdL) e **SARO** (PdL) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 31.1 (testo 3).

Il senatore **Ignazio MARINO** (PD) si compiace per la sottoscrizione della sua proposta da parte di altri senatori.

Il senatore **SALTAMARTINI** (PdL), pur apprezzando le motivazioni della proposta avanzata dal senatore Ignazio Marino, ritiene che essa debba essere affrontata insieme ad altre questioni, tutte prioritarie, che riguardano il mondo dell'università e della ricerca. In tal senso, accoglie con favore l'impegno del Governo a presentare un disegno di legge organico.

Invita i componenti della Commissione a non insistere per l'approvazione dell'emendamento, che potrebbe determinare rischi e difficoltà nella terza lettura che dovrà svolgere la Camera dei deputati.

Il relatore **PASTORE** (PdL), anche a nome della relatrice Incostante, esprime parere contrario sull'emendamento 31.1 (testo 3). Ricorda che i Gruppi parlamentari che sostengono il Governo hanno convenuto sull'opportunità di limitare al massimo le modifiche in modo da non compromettere la conversione in legge entro il termine di scadenza e che a tale scopo

hanno ritirato numerosi emendamenti. Sulla base delle stesse motivazioni, ribadisce l'invito a ritirare la proposta emendativa di cui si tratta.

Il ministro PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario del Governo anche sulla nuova formulazione dell'emendamento, tenuto conto delle motivazioni illustrate dal ministro Profumo.

Il senatore [CECCANTI](#) (PD) preannuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico, nel rispetto della convenzione condivisa di individuare le soluzioni normative con il consenso della maggioranza che sostiene il Governo.

L'emendamento 31.1 (testo 3) è quindi posto in votazione e risulta non accolto.

Considerato che l'Assemblea del Senato sta per riprendere i propri lavori, il [PRESIDENTE](#) dispone una ulteriore sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 19,30.

L'emendamento 31.2 è posto in votazione ed è respinto, dopo che il relatore Pastore ha ribadito un parere contrario.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento, la Commissione al termine della discussione nomina "un relatore", incaricato di riferire all'Assemblea e che, ai sensi del successivo comma 6, è ammessa la presentazione di una relazione di minoranza. Pertanto, a suo avviso, sarebbe contrario al Regolamento affidare il mandato a due relatori, entrambi espressi dalla maggioranza di Governo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'indicazione di due relatori, anche della stessa maggioranza di Governo, è prassi comune quando si tratta di provvedimenti particolarmente complessi e importanti. L'ipotesi di una relazione di minoranza rappresenta un caso diverso dall'affidamento del mandato a riferire all'Assemblea.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LNP) chiede che la questione da lui sollevata sia rimessa alla Giunta per il Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) replica che tale richiesta potrà essere rivolta al Presidente del Senato in occasione della discussione in Assemblea.

La Commissione conferisce infine ai relatori Pastore e Incostante il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche introdotte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [3194](#)

al testo del decreto-legge

Art. 31

31.1 (testo 2)

IGNAZIO MARINO, LEVI-MONTALCINI, BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, C OSENTINO, GRANAIOLA, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA,VITALI
Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

31.1 (testo 3)

IGNAZIO MARINO, LEVI-MONTALCINI, BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, C OSENTINO, GRANAIOLA, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA,VITALI, PALMA, SARO, CALDEROLI
Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."